

Piano Paesistico - Cilento Costiero

Articolo 1 - Finalità e contenuti del piano

1. La presente normativa di piano detta norme e prescrizioni riguardanti il territorio del Cilento Costiero relativo ai Comuni di Agropoli, Castellabate, Montecorice, San Mauro Cilento, Pollica, Ascea, Centola, Camerota e S. Giovanni a Piro, sottoposti alla disposizione dell'art. 1- quinquies della legge 8 agosto 1985 n. 431.
2. Il presente Piano Territoriale Paesistico, redatto ai sensi dell'art. 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, è costituito dalle norme di attuazione e dalle tavole di zonizzazione.

Articolo 2 - Delimitazione dell'ambito di piano

1. L'ambito cui si applica la presente normativa è quello definito dall'intero territorio così come individuato dai DD.MM. 28 marzo 1985, relativi alle aree ed ai beni individuati ai sensi dell'art. 2 del D.M. 21 settembre 1984 nei Comuni di Agropoli, Castellabate, Montecorice, San Mauro Cilento, Pollica, Ascea, Centola, Camerota e S. Giovanni a Piro.
2. Le aree regolate dal presente Piano sono distinte in zone, secondo le perimetrazioni e le normative specificate negli articoli del successivo Titolo II. La distinzione di tali zone di Piano è stata determinata dal valore differenziato degli elementi costitutivi riconosciuti in sede di analisi. A tali valori corrispondono diversi gradi di tutela paesistica.

Articolo 3 - Categorie dei beni oggetto della tutela regolata dal presente piano

1. Per l'ambito sopra delimitato le categorie di beni da tutelare sono quelle individuate dall'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431.

Articolo 4 - Norme di tutela e suddivisione in zone

1. Nelle zone individuate nel Titolo II della presente normativa, come perimetrate nelle tavole di zonizzazione, si applicano le seguenti norme di tutela:
Ambiti della protezione integrale:
 - Conservazione integrale (C.I.)
 - Conservazione integrale e riqualificazione ambientale (C.I.R.A.)Ambiti del paesaggio agricolo:
 - Conservazione integrata del paesaggio collinare (C.I.P.C.)Ambiti urbani:
 - Recupero urbanistico-edilizio e restauro paesaggistico-ambientale (R.U.A.)
 - Riqualificazione degli insediamenti rurali infrastrutturati (R.I.R.I.)
 - Valorizzazione turistico-sportiva (V.A.T.)Ambiti portuali:
 - Riqualificazione di aree portuali (A.P.)

Articolo 5 - Efficacia delle norme e prescrizioni di piano

1. Il presente piano ha valore di Piano Territoriale Paesistico ai sensi e per gli effetti di cui al primo comma dell'art. 1 bis della legge n. 431/85.
2. Il Piano di cui al paragrafo precedente costituisce norma immediatamente vincolante e prevalente nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, provinciali e nei confronti del P.T.C. ai sensi dell'art. 5 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 nonché dei piani di settore regionali. I Piani Regolatori Generali e i piani urbanistici esecutivi dovranno essere adeguati alla presente normativa di Piano paesistico. In sede di adeguamento dei predetti strumenti urbanistici, ovvero in sede di elaborazione degli stessi per i Comuni che ne siano sprovvisti, di concerto con la Soprintendenza Archeologica competente per territorio, dovranno essere perimetrate le aree di interesse archeologico, nonché, di concerto con la Soprintendenza per i BB.AA.AA.AA.SS., dovranno essere individuati e perimetrati i centri storici, i nuclei ed i complessi rurali di valore storico ed ambientale. Le perimetrazioni dei centri storici e dei nuclei e complessi rurali di valore storico ed ambientale saranno approvate nelle forme e procedure previste dalla legge. Le autorizzazioni di cui all'art. 7 legge n. 1497/39 nonché quelle di cui all'art. 1 legge n. 431/85, per i progetti riguardanti le cose e gli immobili compresi nei territori regolati dal presente Piano, sono rilasciate nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente normativa. L'Amministrazione Comunale, previo parere consultivo obbligatorio della Commissione Edilizia Integrata ex lege R.C. n. 10/82, vigila sulla osservanza delle prescrizioni contenute nella presente normativa, dando immediata comunicazione alla Soprintendenza per i BB.AA.AA.AA.SS. delle autorizzazioni rilasciate trasmettendole, contestualmente alla relativa documentazione, ai sensi del quinto comma art. 1 legge n. 431/85.

Articolo 6 - Categorie degli interventi di recupero

1. Ai fini della gestione della tutela dei beni vincolati, oggetto del presente piano, le categorie di interventi da prevedere si definiscono come segue.
2. Manutenzione ordinaria
Per manutenzione ordinaria si intendono gli interventi che consistono in opere di pulitura, conservazione, reintegrazione parziale o ripristino di elementi di finitura degli edifici senza apportare modifiche estetiche o tecnologiche.

3. Manutenzione straordinaria

Per manutenzione straordinaria si intendono gli interventi finalizzati a rimuovere e sostituire parti anche strutturali di edifici, installare e/o adeguare impianti igienico-sanitari e tecnologici, senza modificare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari.

Fanno parte di questa categoria anche gli interventi richiesti per il miglioramento antisismico delle strutture verticali ed orizzontali (volte, solai, tetti) che non modifichino la struttura dei singoli componenti né le dimensioni dell'unità immobiliare.

Negli interventi di manutenzione straordinaria è vietato:

- alterare la posizione e la forma originarie nei prospetti delle aperture di finestre e porte;
- alterare sagoma, pendenza e tipologia delle coperture nonché sostituire i manti di copertura tradizionali con materiali ed elementi di tipo diverso;
- alterare pendenze, dimensioni e posizioni di rampe di scale interne ed esterne;
- intonacare i paramenti murari di pietrame, se tradizionalmente lasciati a vista.

4. Restauro

Si definisce intervento di restauro l'insieme di operazioni rivolte alla conservazione degli organismi edilizi che presentino particolare e definito impianto tipologico unitamente a valori storico-artistici e architettonici, propri e correlati ai valori paesaggistici nell'ambiente in cui sono collocati.

Gli interventi di restauro sono volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali, volumetrici e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con esso compatibili. Il restauro si applica per tutti gli immobili assoggettati al vincolo ex lege n. 1089/39 e per tutti gli altri edifici di valore storico-culturale cui sia riconoscibile l'appartenenza significativa alla storia dell'arte e dell'architettura, anche di datazione del XX secolo. In tutti i casi di immobili assoggettati esclusivamente a interventi di restauro, l'obbligo è esteso ai parchi e giardini di pertinenza, che formano elemento costitutivo del paesaggio urbano dei Comuni assoggettati alle forme del presente Piano, come fusione tra natura e architettura.

5. Risanamento conservativo

Si definisce risanamento conservativo l'insieme degli interventi destinati al recupero dell'edificio per garantirne la conservazione e la funzionalità; essi riguardano le costruzioni il cui impianto tipologico sia individuabile e architettonicamente qualificato e consistono in interventi di trasformazione, senza alterazioni volumetriche, allo scopo di ripristinare la struttura tipologica e l'aspetto originario nel caso in cui gli immobili da tutelare, isolati o inseriti in complessi stratificati, risultino fortemente deturpati da superfetazioni, aggiunte, aggregazioni interstiziali e simili. Il risanamento conservativo può contemplare la realizzazione e/o l'adeguamento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari.

6. Ristrutturazione edilizia parziale

Gli interventi di ristrutturazione edilizia parziale si riferiscono alle operazioni rivolte alla modifica di una o più parti edilizie, condotte attraverso interventi limitati di demolizioni e ricostruzioni che possano configurare una struttura edilizia in parte difforme dalla precedente, ma nel rispetto dei vincoli planovolumetrici e dei caratteri morfologici della struttura urbana.

Tale categoria di intervento non si applica agli edifici sottoposti al vincolo degli art. 1, 2 e 4 della legge 1089/39 di valore storico-artistico ed ambientale-paesaggistico.

Per gli interventi suindicati valgono i vincoli planimetrici ed altimetrici dati dalla conformazione del lotto di pertinenza, della presenza di eventuali aree a verde, dal profilo altimetrico delle cortine edilizie o dei fabbricati confinanti.

7. Ristrutturazione edilizia integrale

Gli interventi di ristrutturazione edilizia integrale si riferiscono alla costruzione di manufatti previa demolizione dei preesistenti immobili, privi di interesse architettonico e tipologico, e sono finalizzati alla riqualificazione del contesto attraverso la realizzazione di manufatti in sintonia con l'ambiente circostante.

Per gli interventi suindicati valgono i vincoli planimetrici ed altimetrici dati dalla conformazione del lotto di pertinenza, dalla presenza di eventuali aree a

verde, dal profilo altimetrico delle cortine edilizie o dei fabbricati confinanti. Tale categoria di intervento non si applica agli edifici sottoposti al vincolo degli art. 1, 2 e 4 della legge 1089/39 di valore storico-artistico ed ambientale-paesistico nonché di quelli di cui al punto 2 dell'art. 1 della legge n. 1497/139.

8. Ristrutturazione urbanistica

Per operazioni di ristrutturazione urbanistica si intendono quegli interventi pubblici o privati finalizzati al miglioramento del tessuto edilizio esistente, nel comparto oggetto di intervento. Essi consistono in interventi di sostituzione, modificazione, adeguamento, ricostruzione dell'esistente tessuto urbanistico-edilizio.

La ristrutturazione urbanistica dovrà ammettersi soltanto per le aree di recente impianto, con esclusione di impianti o parti di essi, aventi valore storico-artistico ed ambientale-paesistico.

Articolo 7 - Norme e disposizioni generali per tutte le zone

1. Il Piano detta norme per ognuna delle singole zone specificate nel successivo Titolo 11. Le sottoelencate disposizioni generali sono valide per tutte le zone.

2. E' vietata l'apertura di cave e miniere nonché l'attivazione di discariche per qualsiasi tipo di rifiuti. Non è consentito installare nuovi impianti per la produzione ed il trasporto di energia (elettrorodotti superiori a 60 KV, gasdotti, etc.) nonché per le telecomunicazioni radiotelevisive, ad eccezione di quelli necessari per l'alimentazione di strutture radio ripetitrici della rete radio A.I.B. regionale e di quelli necessari per le attività di pubblico servizio, salvo autorizzazione delle competenti amministrazioni previo parere del Ministero dell'Ambiente.

3. E' vietata, lungo tutte le strade panoramiche e su entrambi i lati, l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari, anche se provvisori. Nelle aree urbane la collocazione della cartellonistica pubblicitaria dovrà essere regolamentata da

apposito piano redatto a cura dei singoli Comuni.

4. E' obbligatorio che le piantumazioni stradali vengano effettuate con specie coerenti con le unità ambientali locali e in particolare con la vegetazione naturale potenziale del sito interessato dall'intervento.

Tra le specie arboree coerenti con quanto riportato nel comma precedente verranno scelte quelle che per motivi funzionali e percettivi meglio si adattano al fine dell'intervento (ombreggiatura, scopo fitosanitario, riduzione dell'inquinamento acustico o atmosferico).

5. Per la pavimentazione delle aree scoperte, anche di pertinenza di edifici o comunque di spazi non edificati, ad esclusione delle strade pubbliche già asfaltate e di quelle da realizzare compatibilmente con le norme delle singole zone, si devono utilizzare materiali che consentano l'assorbimento delle acque meteoriche. Le superfici esterne di pertinenza di edifici non agricoli debbono essere compiutamente organizzate, pavimentate per un'aliquota di superficie impermeabilizzata non superiore al 30% della superficie fondiaria scoperta, e/o sistemate a verde, con indici di piantumazione, con specie arboree non estranee all'ambiente locale, con caratteristiche strutturali e densità coerenti con le tipologie naturali di riferimento. Deve inoltre risultare ben netta l'individuazione del limite di pertinenza ai fini della gestione e manutenzione delle aree di competenza privata.

I calpestii pubblici e privati, con pavimentazione o basolati tradizionali, non devono essere ricoperti né sostituiti con altri materiali. Al termine dell'installazione di servizi a rete interrati, devono essere ripristinati i manti di calpestio, usando materiali lapidei, se preesistenti, posti in opera a regola d'arte secondo tipologie e tecniche tradizionali della zona.

6. Le aree risultanti dal ripristino dello stato dei luoghi, a seguito di demolizioni di opere abusivamente realizzate e non sanabili, sono assoggettate al regime di tutela delle zone di rispetto. Allo scopo dovrà essere redatto apposito progetto che, unitamente alle opere di demolizione, preveda interventi di riqualificazione e recupero ambientale in linea con la vegetazione naturale potenziale del sito ambientale.

7. Le falde delle coperture inclinate non dovranno superare la pendenza del 35%. I manti di copertura dovranno essere in tegole del tipo tradizionalmente ricorrente nei luoghi.

8. Per tutti gli edifici, le antenne televisive di qualunque tipo devono essere unificate per edifici, o gruppi di edifici, in modo da non impedire le visuali panoramiche.

9. Per gli immobili di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 e per i centri storici e per i nuclei e immobili rurali di valore storico e ambientale valgono le seguenti prescrizioni:

- tutti i materiali, finiture e colori delle parti esterne degli edifici devono essere compatibili con il decoro ambientale: i canali pluviali a vista dagli spazi pubblici le gronde di raccolta e displuvio e ogni altra tubatura o condotta a vista devono essere realizzate o sostituite con elementi di lamiera zincata o preverniciata, di rame o cotto; le canalizzazioni di impianti tecnici con esclusione di quelli di distribuzione del metano, devono essere collocate sotto traccia; le ringhiere, corrimano, grate e cancelli di ogni tipo, visibili all'esterno, devono essere realizzati in ferro battuto o lavorato; è vietato l'uso di alluminio anodizzato, lamiere ondulate, lastre in plastica, eternit; i materiali da impiegare dovranno essere di tipo tradizionale per murature, infissi esterni, grondaie e doccioni, pluviali, recinzioni, manti di copertura e pavimentazioni esterne; è vietato l'uso di avvolgibili in plastica o metallo; i manti di copertura tradizionali in coppi non possono essere sostituiti con altro materiale; l'impermeabilizzazione delle coperture a volta estradossate deve escludere l'impiego di manti bituminosi e di tutti quei materiali che alterino la fisionomia, la cromia e le caratteristiche esterne delle volte stesse; sono vietate le tinteggiature murarie delle superfici esterne con resine sintetiche non traspiranti e i rivestimenti in piastrelle ceramiche, gres, cotto, materiali polivinilici o asfaltici; le opere lapidee non vanno tinteggiate ma devono essere ripulite senza l'impiego di sostanze abrasive; è consentita l'installazione di ornate, davanzali, stipiti, zoccolature, gradini esterni in materiali lapidei con esclusione di marmi bianchi e graniti (per le zoccolature è ammesso anche il cotto).

10. Il consolidamento per i fenomeni franosi ed erosivi va eseguito con tecniche che privilegino l'uso di materiali lapidei o lignei anche viventi coerenti con le risorse locali con indicazioni progettuali provenienti anche da forestali e naturalisti. Qualora, previa certificazione di istituti scientifici o universitari per interventi pubblici o di rilevante entità, ovvero con perizie geologiche per gli altri casi, venga certificato che le tecniche di precedentemente descritte non siano applicabili, saranno consentiti interventi da valutare nella loro compatibilità ambientale caso per caso.

11. I muri di contenimento del terreno vanno realizzati con materiale lapideo a faccia vista, senza stilatura dei giunti; in casi eccezionali, qualora sia indispensabile ricorrere a strutture armate, esse dovranno essere rivestite di materiale lapideo di idoneo spessore e lavorazione.

12. E' vietata la cancellazione dei segni tradizionali: di confine, di delimitazioni di appezzamenti e colture, di sistemazione dei dislivelli, di delimitazioni dei canali, corsi d'acqua e sentieri costituiti da muri di pietrame, filari di alberi e vegetazione arbustiva, strutture ed elementi in legno.

13. Per i nuovi interventi di edificazione di qualunque tipo, non è consentito lasciare incomplete le costruzioni per assenza di intonaci o per ferri di attesa in copertura o altre forme di definizione morfologica precaria. L'incompletezza dell'edificio preclude la possibilità di successivi atti propedeutici alla utilizzazione:

abitabilità, agibilità etc. Nella medesima logica, negli immobili condonati è prescritta l'installazione di serramenti, intonaci, manti di copertura e finiture in genere.

14. Nelle zone agricole, sono ammessi esclusivamente edifici connessi con la conduzione agricola dei fondi o con attività turistico-ricettiva o agrituristica nei limiti indicati al successivo art. 14, con tipologie edilizie semplici, senza sporti, balconi, pensiline e similari. In particolare le pertinenze debbono denotare, per tipologia edilizia, caratteri distributivi, impianti e materiali di finitura, una unità immobiliare distinta e disomogenea rispetto alla abitazione e non devono essere dotate di impianti ed accessori di tipo residenziale (cucina, bagno/i etc.), potendosi consentire esclusivamente un locale igienico commisurato alla presenza soltanto di wc, lavabo e doccia; inoltre, se realizzate al di sotto o in aderenza al volume

della abitazione, non debbono presentare passaggi interni di collegamento con l'abitazione stessa.

15. Nelle zone in cui sia ammessa la realizzazione di unità produttive artigianali è prescritta l'adozione di tipologie edilizie semplici - con il solo piano terra - salvo ufficio al primo piano - ed eventuali seminterrati riservati a garage e impianti tecnologici - senza sporti, pensiline e similari, con finiture corrispondenti alle prescrizioni di cui ai commi seguenti. Le eventuali recinzioni non debbono superare l'altezza complessiva di ml 2,00 e devono essere realizzate con muri alti fino a 1,20 ml, intonacati o rivestiti in pietra senza stilatura dei giunti, eventualmente sormontati da inferriate verniciate di altezza non superiore a 1,30 ml, con esclusione di reti metalliche di qualunque tipo. Sono ammesse insegne o tabelle, esclusivamente apposte sul prospetto del fabbricato, di dimensioni non superiori a ml 1,50 x 2,50, eventualmente illuminate direttamente da faretti o similari; sono vietate scritte luminose, al neon e simili.

16. Nelle zone in cui sia ammessa la realizzazione di unità alberghiere è prescritta l'adozione di tipologie a padiglioni o cottages distribuiti nel verde, con altezze massime di ml 7,50 (piano terra più primo piano; in caso di presenza di seminterrato per garage e impianti tecnologici l'altezza massima può essere portata a ml 8,50) Per i villaggi turistici, nei casi in cui sia ammessa la trasformazione delle unità ricettive precarie in unità realizzate con tecnologie edilizie vere e proprie, l'altezza massima ammissibile è di ml 4 (un piano).

Articolo 8 - Interventi consentiti per tutte le zone

Per tutte le zone comprese nel presente Piano, sono ammessi, anche in deroga alle norme e prescrizioni di tutela delle singole zone (titolo II), nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 6, 7 della presente normativa e comunque sempre che non si arrechino danni agli alberi, i seguenti interventi:

- a) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo; interventi di ristrutturazione edilizia, parziale ed integrale, che dovranno puntare alla riqualificazione dell'edilizia recente senza comportare alcun incremento delle volumetrie esistenti; interventi per la demolizione e ricostruzione, finanziati ai sensi della legge 219/81 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1980 e 1981.
- b) Interventi rivolti al recupero ed eventualmente ripristino ambientale del sistema vegetazionale, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei giardini e dei parchi.
- c) Opere che prevedano l'impiego di materiale vivente, sia da solo sia in combinazione con materiali inerti, per opere di sistemazione delle aree esposte alle frane da crollo o scivolamento per evitare l'erosione superficiale dei versanti; interventi di rivestimento di superfici degradate con manto vegetale a protezione dall'erosione superficiale e dall'irrigamento anche con impiego di geocelle, georeti o geostuoie; interventi stabilizzanti per consolidamento del terreno in profondità mediante impiego di tallee per palificate vive, graticciate, fascinate vive, cordonate o gradonate e piantagioni di specie pioniere; interventi combinati di protezione di scarpate o pendii instabili con materiale da costruzione vivo e inerte; abbattimento dei massi con la tecnica di presplitting per la difesa dalla caduta e sistemazione del fronte di scavo con successiva piantumazione; rivestimenti dei pendii con rete metallica ad alta resistenza con successivo inerbimento degli stessi; realizzazione di barriere paramassi con funi e reti di acciaio. In considerazione del fatto che in ambiente mediterraneo l'uso di tallee per palificate, graticciate e fascinate vive può comportare qualche difficoltà nella individuazione delle specie coerenti con le serie di vegetazione locali è indispensabile che nel gruppo di progettazione sia presente almeno un dottore in scienze forestali, scienze naturali, scienze biologiche o scienze ambientali.
- d) Interventi di restauro, sondaggi e scavi archeologici e sistemazione delle relative aree, comprendendo le opere funzionali alla sicurezza, ai servizi utili per i visitatori e per l'esercizio delle attività istituzionali della Soprintendenza Archeologica.
- e) Interventi di sistemazione, ripristino, restauro ambientale e paesistico nelle aree le cui connotazioni di paesaggio naturale od antropizzato siano state alterate dalla presenza di manufatti, impianti ed opere costituenti detrattori ambientali. Tali interventi di restauro ambientale e paesistico per le aree di cave dismesse, per le aree saturate di raccolta e stoccaggio dei rifiuti solidi urbani e per le aree di discarica in genere, saranno effettuati secondo i criteri indicati al precedente punto c) del presente articolo.
- f) Ampliamento delle aree cimiteriali esistenti e relative opere connesse ed indispensabili.
- g) Interventi di adeguamento alle norme di sicurezza e per il superamento delle barriere architettoniche, per gli edifici esistenti a destinazione pubblica e turistico-ricettiva compresi i campeggi ed immobili ad uso agro-turistico esistenti ed attivi. Inoltre, per tale adeguamento negli edifici di recente impianto, con esclusione degli immobili di valore storico-artistico ed ambientale-paesistico, è consentito l'ampliamento della volumetria per le quantità strettamente indispensabili. Detti interventi dovranno essere compatibili con le esigenze della tutela paesistica con particolare riferimento al rispetto dei punti di vista panoramici, delle vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti, della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno, delle altezze degli edifici stessi e di quelli esistenti al contorno.
- h) Realizzazione di tettoie con manti in coppi a protezione di depositi temporanei di raccolti agricoli con strutture lignee e schermature in cannuce o altro materiale vegetale.
- i) Interventi per la recinzione dei fondi agricoli, delle aree libere e delle aree edificate secondo le sottoelencate modalità:
 - per le aree agricole, i boschi, gli incolti, le aree di macchia e di radura possono realizzarsi recinzioni con filo metallico e pali in legno, ovvero con siepi ed arbusti di specie tipiche del luogo, sempre che non ostacolino le libere visuali;
 - per le aree a destinazione residenziale e diversa da quelle sopra elencate, ricadenti in tutte le zone del presente piano, possono realizzarsi recinzioni in muratura a vista, anche con inserimento di cancellate metalliche, queste ultime della massima trasparenza. In ogni caso l'altezza delle recinzioni, di qualsiasi tipo, non può superare i due metri e l'eventuale uso di specie vegetali dovrà essere coerente con la vegetazione naturale potenziale.
- l) Interventi di ripristino o reintegrazione di muri di contenimento o di recinzione esistenti di pietrame a secco.

m) Interventi di sistemazione e adeguamento della viabilità pedonale, interpodereale e carrabile esistente (per quest'ultima anche mediante regolarizzazione delle sezioni fino ad una larghezza di ml 4,00), nonché realizzazione di nuovi tracciati pedonali e/o ciclabili, con esclusione in ogni caso di tappetini di asfalto nelle aree assoggettate a C.I.. Realizzazione di nuovi tracciati stradali di percorribilità locale con sezioni di larghezza massima non superiore a ml 4,00. Per i tratti panoramici della viabilità esistente e di nuova realizzazione, o esposti alle visuali panoramiche dei siti, le eventuali opere per la realizzazione o l'ampliamento della sede viaria dovranno escludere strutture a sbalzo superiori a ml 1,00 o su pilastri, tagli ed espianati di alberi. Nel caso di nuovi tracciati ricadenti in zone C.I. si dovrà procedere ad una verifica di compatibilità ambientale preventiva e ad interventi eseguiti secondo i principi della progettazione ambientale enunciati dall' International Association for Environmental Design.

n) Interventi, nei centri abitati, per la riqualificazione dell' aspetto delle pubbliche strade, piazze e marciapiedi, scale e luoghi di sosta, con impiego di materiali lapidei e tecniche tradizionali, aiuole ed alberature; elementi di arredo urbano quali panchine, sedili, muretti, corpi illuminanti.

o) Interventi - nel rispetto delle norme delle singole zone per quanto concerne incrementi edilizi ed altezze massime - finalizzati alla riconversione di strutture produttive esistenti, a seguito di specifiche esigenze derivanti dall'adeguamento a prescrizioni normative di leggi di settore ovvero a esigenze di diversificazione del prodotto offerto in funzione della domanda di mercato.

Per gli interventi di cui ai punti b), c), e), i), n), si dovranno utilizzare specie vegetali coerenti con la vegetazione naturale potenziale e comunque storicamente inserite nel paesaggio del Cilento. L'Ente Parco dovrà definire l'elenco delle piante "storicamente inserite" nel paesaggio del Cilento.

Articolo 9 - Norme per la tutela di sistemi o singolarità geografiche, geomorfologiche e vegetazionali

Fermo restando quanto fissato da precedente art. 8, debbono essere altresì osservate le norme seguenti.

1 Tutela dei litorali marini

1. Sul litorale marino sono consentiti interventi volti:

- alla difesa e al recupero dei requisiti ecologici dell'habitat costiero e marino;
- alla riqualificazione delle spiagge e delle coste mediante una costante opera di manutenzione ordinaria cui è obbligato il Comune o i concessionari per la parte demaniale, sempre nel rispetto di eventuali presenze archeologiche.

2. Eventuali interventi straordinari di difesa della costa devono essere preceduti da progetti esecutivi che verifichino la utilizzabilità di tecnologie di ingegneria naturalistica finalizzate a salvaguardare le caratteristiche paesistiche, ambientali e archeologiche.

Gli interventi di difesa della costa e degli abitati costieri, da eseguirsi in mare, devono essere preceduti da progetti esecutivi corredati da studi specialistici e meteomarini che assicurino la tutela ambientale, paesistica e archeologica del contesto marino e che garantiscano, anche dopo la realizzazione dell'opera, la conservazione sostanziale dell'andamento della attuale linea di costa e di battigia.

Tali interventi devono essere autorizzati ai sensi dell'art.7 della L.1497/39, secondo le procedure della L.431/85 e quelle a riguardo vigenti, e dovranno essere preventivamente comunicati alla Soprintendenza Archeologica per i controlli e le eventuali prescrizioni, se ricadenti nelle aree di interesse archeologico.

I progetti dovranno contenere lo studio di compatibilità e la quantificazione degli impatti e delle opere di risanamento e mitigazione.

3. Entro una fascia profonda 300 metri dalla linea di costa sono altresì ammessi i seguenti interventi:

- di conservazione del manto vegetale naturale esistente, sia di costa sabbiosa che rocciosa e di quella retrostante, lungo le fasce di spiaggia e retrospiaggia;
- di riqualificazione e ricostituzione della vegetazione costiera con specie autoctone secondo requisiti fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e di potenzialità della vegetazione dell' area;
- di riqualificazione delle aree e degli edifici esistenti da realizzare secondo progetti esecutivi, finalizzati all'eliminazione degli elementi e delle zone di degrado;
- di adeguamento igienico e tecnologico senza incrementi delle volumetrie esistenti per gli stabilimenti balneari autorizzati e già esistenti qualora sia stata verificata la compatibilità delle opere realizzate con i valori paesistici, ambientali e archeologici dell'area. Inoltre, per quanto attiene gli stabilimenti esistenti e quelli nuovi autorizzabili, sono consentiti esclusivamente interventi con elementi naturali (legno, canne, ecc.) ovvero con elementi comunque asportabili con la fine della stagione estiva mentre è vietata la realizzazione di piattaforme o di qualsiasi struttura in cemento armato. Per quanto attiene gli scarichi di eventuali servizi annessi agli stabilimenti balneari, questi devono essere realizzati con tubazioni immettenti in vasche a tenuta a svuotamento periodico. I concessionari devono altresì esibire idoneo contratto stipulato con ditta specializzata nell' espurgo di vasche a tenuta.

Deve essere, inoltre, verificata la compatibilità, ai fini della tutela del paesaggio e della qualità dell'ambiente marino, dei cantieri navali, delle industrie costiere, degli esercizi commerciali e di ristorazione e dei circoli nautici esistenti nonché delle attrezzature e degli impianti turistici da realizzare se consentiti dalla specifica normativa di zona.

2. Tutela delle zone boschive

Per la tutela delle zone boschive si fa riferimento a quanto già stabilito dalla legge Regionale della Campania no 11/96.

In particolare si intende per taglio colturale quello definito dall'art. 17 dell'Allegato "B" della citata Legge della Regione Campania no 11/96 che qui appresso si trascrive: "Taglio colturale e' quello che assicura la conservazione ed il miglioramento dei boschi, e, quindi, la salvaguardia dell'equilibrio idrogeologico e dei tratti essenziali e rinnovabili del paesaggio montano.

L'esecuzione dei tagli colturali può essere così articolata:

- a- Taglio colturale da eseguirsi in base ad un piano economico di assestamento forestale redatto, approvato e vigente; i tagli colturali sono quelli realizzati o da realizzare in conformità delle previsioni e delle prescrizioni del piano di assestamento o piano economico;
- b- Taglio colturale da eseguirsi da privati o Enti Pubblici, in assenza di piano economico o di assestamento forestale. Nei boschi il taglio colturale viene eseguito secondo le modalità previste dagli artt. 18 e successivi dell'allegato "B" della L.R. n 11/96, integrata e modificata come appresso enunciato:
- 1- Sono soggette ad autorizzazione, tutte le superfici di cui agli artt. 14 e 15 della L.R. 11/96. L'autorizzazione ai tagli viene rilasciata dall'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, previo parere del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo forestale dello Stato a cui devono essere indirizzate le istanze.
- 2- Nei boschi cedui il taglio deve essere eseguito rispettando le prescrizioni delle leggi e regolamenti forestali per ciò che si riferisce in particolare al turno minimo, all'epoca del taglio nonché al rilascio delle piante matricine (cfr. art. 18 co. 1 lett. A della L.R. 11/96)
- 3- Nelle fustaie di proprietà pubblica o privata si può procedere ai vari tagli colturali Soltanto quando la provvigione legnosa per ettaro sia superiore a mc. 140 (cfr. art.19 della L.R. 11/96) e si provvede mediante:
- a) tagli preparatori;
- b) tagli di sementazione; tagli secondari;
- c) tagli di curazione per boschi disetanei;
- d) il prelievo della massa legnosa, non deve comunque superare il 20-30% della provvigione media del lotto e l'intervallo tra due tagli consecutivi sulla medesima superficie boscata non deve essere inferiore a dieci anni;
- e) quando occorre eseguire il taglio di sgombero totale delle piante di vecchio ciclo, in presenza di rinnovazione naturale, completamente ed uniformemente affermata sulla superficie da tagliare, con un'altezza del novellame non inferiore a ml. 1,50-2,00, si può prescindere dal limite provvigionale di mc. 140 per ettaro ma devono essere lasciate almeno cinque piante mature per ettaro, per consentire il mantenimento dell'habitat per la fauna; la rinnovazione naturale può considerarsi pienamente affermata quando il novellame è distribuito uniformemente e copre non meno dell'80% della superficie da sgombrare; il tipo e l'intensità dei tagli colturali di diradamento e di sfollo nelle perticaie e nelle giovani fustaie, diretti ad eliminare i soggetti deperienti, malformati e/o soprannumerari, e comunque non interessanti il piano dominante devono essere stabiliti caso per caso e contenuti entro 3040 mc per ettaro; tali sfolli e/o diradamenti possono essere ripetuti, se necessario, sulla stessa superficie dopo 6-8 anni.
- 4- E' consentito il taglio di conversione dei boschi cedui in fustaie, in base a regolari piani di conversione approvati con le modalità di cui all'art. 2 dell'allegato "B" della L.R. n 11/96 e in osservanza delle disposizioni contenute al punto 3 della lettera "e". (cfr. art. 20 della L.R. 11/96)
- 5- Nei boschi cedui invecchiati che abbiano un'età media pari almeno al doppio del turno il taglio deve preventivamente essere autorizzato secondo le modalità di cui al punto 1 nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo nel quale verrà indicata anche l'epoca del taglio a seconda che trattasi di ceduo composto o di avviamento ad alto fusto.
- 6- Nei boschi percorsi e danneggiati o distrutti dal fuoco si applica quanto previsto dall'art. 21 dell'allegato "B" L.R. 11/96
- 7- Non è consentito procedere al taglio o all'estirpazione della vegetazione arbustiva, tanto di essenze rare che di quelle facenti parte della macchia mediterranea, senza la prescritta autorizzazione degli enti preposti al controllo. L'estirpazione di essenze arboree in tutta la zona a causa delle affezioni fitopatologiche nonché di piante secche anche se costituenti filari devono essere opportunamente valutate dal Corpo Forestale dello Stato; in ogni caso le essenze estirpate dovranno essere sostituite da essenze dello stesso tipo.
- 8- La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza e prevenzione e/o danneggiate dagli incendi deve essere comunicata, per la prescritta autorizzazione, agli enti di cui al punto 1 che valuteranno l'intervento.
- 9- E' richiesta, nelle zone ricadenti nei limiti di cui alla lettera "d" della legge 431/85, l'autorizzazione ai fini ambientali, anche per l'utilizzazione dei cedui e per tutti gli interventi in zone non boscate per i quali è prescritta l'autorizzazione ai sensi degli artt. 23 e 24 della legge regionale 11/96.
- 10- L'impianto di manufatti attinenti l'attività agro-silvo-pastorale, (abbeveratoi, ricoveri, fili a sbalzo, ecc.) a carattere temporaneo che non comportino l'obbligo di richiesta di concessione edilizia, deve, comunque, essere autorizzato ai sensi della legge 1497/39
- 11- In tutte le aree boscate racchiuse nel perimetro del presente Piano Territoriale paesistico la sorveglianza sulla corretta applicazione delle presenti norme è affidata al Corpo Forestale dello Stato e la loro violazione costituisce infrazione alla normativa ambientale e forestale vigente.
3. Tutela dei corsi d'acqua delle sorgenti e dei bacini idrografici
- Le norme di cui al presente articolo e punto - salvo diverse indicazioni zonizzative, prescrizioni o indicazioni del successivo Titolo II si applicano: nelle zone extraurbane per 25 ml a destra e a sinistra del ciglio dell'ultimo terrazzamento; nei corsi d'acqua a profili trasversali con dislivelli inferiori a quelli sopra indicati, per una fascia di m 80,0 a destra e sinistra del ciglio spondale; intorno a tutte le sorgenti presenti sul territorio interessato dal presente Piano e per una fascia di rispetto di m 50,0; nei bacini idrografici naturali o artificiali per una fascia di 100,0 ml intorno alla riva.
- Sono vietati i seguenti interventi:
- modifiche del tracciato del corso d'acqua e del perimetro del bacino;
 - opere di consolidamento delle sponde che prevedano la realizzazione di manufatti in calcestruzzo a vista;
 - aperture di cave o siti di estrazione di materiale;
 - movimenti di terra, scavi profondi, eliminazione dei terrazzamenti naturali di origine alluvionale;

- localizzazione di discariche o di impianti di smaltimento dei rifiuti, localizzazione dei siti stoccaggio o demolizione di autoveicoli;
- espanto di alberi di qualunque tipo;
- realizzazione di nuove volumetrie;
- apposizione di cartellonistica pubblicitaria lungo i tracciati carrabili ricadenti nelle aree predette.

Sono consentiti i seguenti interventi.

- interventi collegati alle attività agro-silvo-pastorali che non comportino modifiche delle sponde o espanto di alberi;
- opere di ingegneria idraulica finalizzate alla protezione idrogeologica del sito che non comportino alterazioni della configurazione delle sponde;
- interventi di pulitura, sistemazione e di difesa delle fasce spondali con opere che prevedano il successivo rapido inerbimento dei pendii;
- compatibilmente con il piano del Parco, realizzazione di sentieri e percorsi pedonali e/o ciclabili che non comportino modificazioni dell'andamento naturale del suolo né pavimentazioni o muri di sostegno;
- per le aree di sorgente è ammessa la realizzazione di impianti di captazione interrati.

Tutte le opere per la difesa spondale dei corsi d'acqua e dei bacini ricadenti nelle zone C.I. C.I.R.A. e C.I.P.C. sono consentite esclusivamente se realizzate con interventi che prevedono l'uso di elementi lapidei e lignei su indicazione anche della componente forestale e naturalistica.

Articolo 10 - Aree di paesaggio storico archeologico

Il paesaggio Storico Archeologico è definito dai rapporti esistenti tra i resti antichi, ancorché solo in parte emergenti, e territorio circostante e dalla conservazione dei segni di strutturazione del territorio.

La tutela di tali aree, attraverso il controllo preventivo da parte della Soprintendenza Archeologica competente per territorio, è preordinata alla conservazione dell'identità storica del paesaggio e alla sua riconnessione ai fini della valorizzazione paesistica.

In tali aree, perimetrare come indicato all'art. 5, punto 2, della presente normativa, qualunque sia la tipologia di conservazione o trasformabilità dettata dal successivo Titolo II, valgono le seguenti prescrizioni:

- 1) tutti gli interventi di iniziativa pubblica o privata che comportino scavi o movimenti di terra necessitano di parere preventivo vincolante della Soprintendenza Archeologica competente per territorio che potrà chiedere, in sede istruttoria, anche saggi e scavi archeologici;
- 2) la strumentazione urbanistica locale, generale ed esecutiva, deve prevedere nella normativa generale il controllo preventivo del territorio, così come espresso al precedente punto.

Titolo II

Articolo 11 - Zona di Conservazione Integrale (C.I.)

1. Descrizione dei caratteri paesaggistici

La zona comprende prevalentemente aree incolte, a macchia, boschive e ad impianti coltivati arborati situati nella fascia costiera o sulle pendici collinari prospicienti la costa, che presentano rilevante interesse paesaggistico per una o più delle seguenti qualità:

- l'assenza di modifiche antropiche dei caratteri naturali;
- una o più tipologie vegetazionali coerenti con la vegetazione naturale potenziale;
- il particolare rapporto esistente tra morfologia del territorio e struttura del soprassuolo;
- il particolare valore percettivo della configurazione paesaggistico-ambientale, dovuta all'alternanza tra copertura vegetazionale e roccia in posto;
- la singolarità geologica e geomorfologica delle conformazioni tettoniche litoranee.

I confini della zona sopradescritta sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela

La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela di conservazione integrale finalizzata al mantenimento dell'attuale assetto paesaggistico e naturalistico dell'insieme (C.I.).

3. Divieti e limitazioni

Nella zona sono VIETATI i seguenti interventi:

- realizzazione di nuove infrastrutture e/o edifici o incremento dei volumi esistenti;
- impianto di nuove serre;
- esecuzione di movimenti o livellamenti di terreno, anche di modesta entità o di qualsiasi altra modifica dell'andamento morfologico naturale;
- installazione di apparecchiature per la trasmissione di segnali radio-televisivi in aree attualmente non utilizzate per analoga destinazione;
- realizzazione di nuove linee elettriche aeree ad alta tensione su tralicci;
- trasformazione di aree di macchia mediterranea o di bosco o sostituzione di colture arboree con seminativi a colture erbacee.

4. Interventi ammissibili

Nella zona sono AMMESSI i seguenti interventi, fatte salve le norme e disposizioni di cui agli artt. 7 e 9 del Titolo I della presente normativa:

- interventi volti alla conservazione e al miglioramento del verde nonché delle zone boscate secondo l'applicazione di principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e le potenzialità delle vegetazioni della zona;

- nelle zone incolte o semiabbandonate già agricole, interventi di ricostituzione di coltivi e impianti arborei tradizionali (oliveti, ficheti, vigneti e simili);
- realizzazione di opere di protezione antincendio, comprendenti tagli del sottobosco per apertura di tracciati di accesso, realizzazione di torrette di avvistamento in struttura lignea e creazione di vasche di accumulo di acqua utilizzando invasi naturali previa valutazione di compatibilità paesistica e ambientale;
- interventi di restauro e recupero ambientale per l'eliminazione di opere in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di altri detrattori ambientali;
- opere di sistemazione di aree aperte per uso sportivo e ricreativo che non comportino alterazione dell'andamento naturale dei terreni, taglio di vegetazione arborea o arbustiva né opere murarie; eventuali manufatti per la dotazione di servizi igienici dovranno essere in legno. Per quanto attiene gli scarichi, questi devono essere realizzati con tubazioni immettenti in vasche a tenuta a svuotamento periodico. I concessionari devono altresì esibire idoneo contratto stipulato con ditta specializzata nell'espurgo di vasche a tenuta;
- realizzazione di aree di parcheggio che non comportino livellamenti di terreni, muri di sostegno, taglio di vegetazione o realizzazioni di pavimentazioni previa valutazione di compatibilità paesistica e ambientale;
- opere di captazione idrica, da realizzare con tecniche compatibili con le caratteristiche dell'ambiente;
- interventi volti alla manutenzione e valorizzazione mediante restauro o risanamento conservativo dell'architettura tradizionale esistente, nonché - sugli edifici di recente realizzazione legittimamente costruiti o condonati - di ristrutturazione edilizia anche integrale, con le limitazioni di cui ai punti 6 e 7 dell'art.6.
- Realizzazione di manufatti smontabili attinenti all'attività agro-silvo-pastorale (ricoveri per pastori ed animali) a carattere temporaneo e che comportino l'obbligo di rilascio di concessione edilizia previa autorizzazione ai sensi della L.1497/39 e di opere tecnologiche connesse con eventuali ripopolamenti faunistici (ad esempio, vivai ittici e similari), emergenti per non più di ml 1,50 rispetto all'andamento naturale del suolo.

5. Fascia marina

Per la fascia marina di m 300 antistante la costa dell'intero ambito deve essere redatto, di concerto con gli Enti e con gli organismi territorialmente competenti, un Piano Particolareggiato Marino che delimiti gli specchi d'acqua di interesse archeologico nonché quelli da destinare a Parco Archeologico Subacqueo e che regolamenti l'uso dell'intera fascia marina con particolare riferimento alla navigazione sia da diporto, sia commerciale, agli ormeggi, alla pesca, alla mitilicoltura e ad eventuali vivai ittici.

Nelle more dell'approvazione di tale Piano Particolareggiato, devono essere soggetti a parere preventivo della Soprintendenza Archeologica tutti gli interventi, anche straordinari, che interessino i fondali marini.

Articolo 12 - Zona di conservazione integrale e riqualificazione ambientale (C.I.R.A.)

1. Descrizione dei caratteri paesaggistici

La zona comprende aree occupate da insediamenti e manufatti inserite nel contesto paesaggistico dominante di zone incolte, a macchia, boschive o ad impianti coltivi arborati, situate nelle fasce costiere o sulle pendici collinari prospicienti la costa, contesto che presenta rilevante interesse paesaggistico per una o più delle seguenti qualità:

- l'assenza di modifiche antropiche sostanziali dei caratteri naturali;
- una o più tipologie vegetazionali coerenti con la vegetazione naturale potenziale;
- il particolare rapporto esistente tra morfologia del territorio e struttura del soprassuolo;
- il particolare valore percettivo della configurazione paesaggistico-ambientale dovuta all'alternanza tra copertura vegetazionale e spazi aperti;
- la singolarità geologica e geomorfologica delle conformazioni tettoniche litoranee.

I confini della zona sopradescritta sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela

La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela di conservazione integrale e riqualificazione ambientale finalizzata al miglioramento dell'inserimento paesaggistico nel contesto e al mantenimento dell'attuale assetto paesaggistico e naturalistico dell'insieme (C.I.R.A.).

La zona si articola in tre sottozone: la prima (C.I.R.A.-1) comprende le aree nelle quali prevalgono condizioni di scarsa trasformazione antropica; la seconda (C.I.R.A.2) comprende aree prevalentemente interessate da impianti ricettivi all'aria aperta; la terza (C.I.R.A.-3) comprende aree prevalentemente interessate da lottizzazioni ed edificazioni permanenti, anche ad uso non turistico.

3. Divieti e limitazioni

In tutte e tre le sottozone sono VIETATI i seguenti interventi:

- realizzazione di nuove infrastrutture e/o edifici o incremento dei volumi esistenti, con esclusione degli interventi consentiti al successivo punto del presente articolo;
- impianto di nuove serre;
- esecuzione di movimenti o livellamenti di terreno, con esclusione degli interventi consentiti nel successivo punto del presente articolo;
- installazione di apparecchiature per la trasmissione di segnali radio-televisivi in aree attualmente non utilizzate per analogo destinazione;
- realizzazione di nuove linee elettriche aeree ad alta tensione su tralicci;
- trasformazione di aree di macchia mediterranea o di bosco o sostituzione di colture arboree con seminativi a colture

erbacee. La conservazione di detti sistemi naturali e antropici verrà garantita con un opportuno piano di incentivazione.

4. Interventi ammissibili

In tutte e tre le sottozone sono AMMESSI i seguenti interventi, fatte salve le norme e disposizioni di cui all' art.9 del titolo I della presente normativa:

- interventi volti alla conservazione e al miglioramento del verde nonché delle zone boscate secondo l'applicazione di principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e le potenzialità della vegetazione della zona;
- nelle zone incolte o semiabbandonate già agricole, interventi di ricostituzione di coltivi e impianti arborei tradizionali (oliveti, ficheti, vigneti e simili);
- realizzazione di opere di protezione antincendio, comprendenti manutenzione del sottobosco e taglio dello stesso per apertura di tracciati di accesso, realizzazione di torrette di avvistamento in struttura lignea e creazione di vasche di accumulo di acqua utilizzando invasi naturali previa valutazione di compatibilità paesistica e ambientale;
- interventi di restauro ambientale per l'eliminazione di opere in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di altri detrattori ambientali;
- realizzazione di aree di parcheggio che non comportino livellamenti di terreni e/o muri di sostegno per altezze superiori a ml 1,00, taglio di vegetazione o realizzazioni di pavimentazioni previa valutazione di compatibilità paesistica e ambientale;
- opere di captazione idrica, da realizzare con tecniche compatibili con le caratteristiche dell'ambiente naturale;
- opere di adeguamento funzionale delle linee elettriche di media e bassa tensione;
- adeguamento igienico-funzionale e abitativo, anche attraverso ampliamento, delle case rurali esistenti, con esclusione degli edifici di valore ambientale e paesistico e di quelli di cui al punto 2 dell'art. 1 della legge n. 1497/39. Eventuali ampliamenti per l'adeguamento igienico-funzionale e abitativo delle case rurali non dovranno superare il limite del 10% e potranno essere concessi una sola volta per la stessa unità abitativa alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia;
- realizzazione di stabilimenti balneari con le limitazioni di cui al precedente art. 9, punto 3.

Nella sottozona (C.I.R.A. - 1) sono inoltre AMMESSI:

gli interventi volti alla manutenzione e valorizzazione mediante restauro o risanamento conservativo dell'architettura tradizionale esistente, nonché gli interventi, sugli edifici di recente realizzazione legittimamente costruiti o condonati, di ristrutturazione edilizia anche integrale, con le limitazioni di cui ai punti 6 e 7 del precedente art.6, ma con la possibilità di un adeguamento igienico-funzionale una tantum nel rispetto del limite di incremento volumetrico del 10%, con la possibilità di arrotondare a 6 mq i valori risultanti inferiori a tale soglia e fino ad un massimo assoluto di 16 mq di superficie utile; detti interventi di ristrutturazione devono essere comunque finalizzati al migliore inserimento paesaggistico, da ottenere attraverso la nuova composizione volumetrica e tipologica che preveda, in ogni caso, la realizzazione di interventi di mitigazione dell'impatto ambientale (riduzione delle superfici impermeabilizzate, piantumazione d'alto fusto etc.) e il contenimento delle altezze nei limiti di ml 6,50 all'imposta della copertura a tetto. In caso di suolo in declivio, i predetti limiti di altezza sono rapportati alla quota media dell'intersezione dei prospetti dell'edificio con il suolo.

Nella sottozona (C.I.R.A. - 2) sono AMMESSI, oltre a agli interventi consentiti in tutte e tre le sottozone:

- opere di sistemazione di aree aperte per uso sportivo o ricreativo che non comportino alterazione dell'andamento naturale dei terreni, taglio di vegetazione arborea o arbustiva né opere murarie, fatta eccezione per i servizi igienici, da realizzare in seminterrato, con un'altezza massima fuori terra di ml 2,00 rispetto alla quota sistemata del suolo su tutti i lati tranne uno;
- gli interventi di adeguamento igienico, impiantistico e funzionale delle strutture ricettive all'aria aperta esistenti; per esse, previa presentazione di progetti di lottizzazione convenzionata anche ai fitti del rispetto delle norme sugli standard urbanistici è consentita la realizzazione di interventi di ristrutturazione ed adeguamento agli standard funzionali delle leggi di settore anche attraverso ampliamento volumetrico fino al raggiungimento di una superficie coperta fondiaria massima di 0,10 mq/mq nel rispetto di un'altezza massima di 4 ml (1 piano), di un'aliquota di superficie fondiaria non impermeabilizzata non inferiore all'80% e di un indice di piantumazione - per le aree che non siano già arborate ad oliveto o a pineta - con specie d'alto fusto tradizionali della zona non inferiore a 500 alberi per ettaro.

Per le zone ad ovest di Marina di Camerota fino a Cala d'Arconte, gli insediamenti debbono risultare interamente contenuti a monte del vecchio tracciato della strada Cavallara, la cui percorribilità pubblica deve essere ripristinata attraverso opere previste nei piani di lottizzazione e da realizzare a carico dei richiedenti, per le zone adiacenti al corso del Mingardo e del Lambro essi debbono risultare interamente esterni alle fasce di rispetto fluviale larghe 50 ml dalla riva dell'alveo fluviale su ciascun lato.

Ove la superficie fondiaria non consentisse la riqualificazione della Struttura ricettiva all'aria aperta nel rispetto degli standard urbanistici e di quelli funzionali di settore, è consentita la riconversione in strutture ricettive di tipo alberghiero o in strutture complementari turistiche mediante interventi di ristrutturazione con un incremento del volume esistente una tantum del 10% nel rispetto di un'altezza massima di 6,5 ml, con l'obbligo di sistemazione a verde di almeno il 70% della superficie scoperta.

Nella sottozona (C.I.R.A. - 3) sono AMM[ESSI, oltre agli interventi consentiti in tutte e tre le sottozone:

- opere di sistemazione di aree aperte per uso sportivo o ricreativo che non comportino alterazione dell'andamento naturale dei terreni per altezze superiori a ml 1,00, il taglio di vegetazione arborea né opere murarie permanenti, fatta eccezione per i servizi igienici, da realizzare in seminterrato, con un'altezza massima fuori terra di ml 2,00 rispetto alla quota sistemata del suolo su tutti i lati tranne uno;
- la realizzazione di aree di parcheggio che non comportino livellamenti di terreno e/o muri di sostegno per altezze superiori a ml 1,00, taglio di vegetazione arborea e realizzazioni di pavimentazioni per aliquote superiori al 50% della

superficie;

- gli interventi, sugli edifici di recente realizzazione legittimamente costruiti o condonati, di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione edilizia anche integrale, con le limitazioni di cui ai punti 6 e 7 del precedente art.6, ma con la possibilità di un adeguamento igienico-funzionale una tantum nel rispetto del limite di incremento volumetrico del 10%, con la possibilità di arrotondare a 6 mq i valori risultanti inferiori a tale soglia e fino ad un massimo assoluto di 16 mq di superficie utile; detti interventi di ristrutturazione devono essere comunque finalizzati al migliore inserimento paesaggistico, da ottenere attraverso la nuova composizione volumetrica e tipologica che preveda, in ogni caso, la realizzazione di interventi di mitigazione dell'impatto ambientale (riduzione delle superfici impermeabilizzate, piantumazione d'alto fusto etc.) e il contenimento delle altezze nei limiti di ml 6,50 all'imposta della copertura a tetto. In caso di suolo in declivio, i predetti limiti di altezza sono rapportati alla quota media dell'intersezione dei prospetti dell'edificio con il suolo.

Articolo 13 - Zona di conservazione integrata del paesaggio collinare (C.I.P.C.)

1. Descrizione dei caratteri paesaggistici

La zona comprende prevalentemente aree agricole con presenza anche di boschi, cespugliati ed incolti che presentano rilevante interesse paesaggistico per:

- le visuali privilegiate delle emergenze naturalistiche, vegetazionali e morfologiche della costa;
- l'andamento naturale del terreno, le caratteristiche formali e cromatiche della vegetazione spontanea, nonché l'equilibrio estetico nei segni dell'attività antropica quali terrazzamenti, sentieri, dimensioni e forma degli appezzamenti, colore e disposizione delle colture.

I confini della zona sopra descritta sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela

La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela di conservazione integrata dell'attuale paesaggio collinare (C.I.P.C.).

3. Divieti e limitazioni

Nella zona sono VIETATI i seguenti interventi:

- incremento dei volumi esistenti, con esclusione degli interventi consentiti al successivo punto 4 del presente articolo;

- apertura di nuove cave;
- prosecuzione della coltivazione di cave;
- realizzazione di impianti di discarica di rifiuti solidi urbani;
- alterazione dell'andamento naturale del terreno con esclusione delle normali lavorazioni nelle aree agricole;
- trasformazione colturale dei pascoli;
- trasformazione di boschi, macchia mediterranea o colture arboree in

seminativo;

- espanto degli oliveti.

4. Interventi ammissibili

Nella zona sono AMMESSI i seguenti interventi, fatte salve le norme e disposizioni di cui all' art. 9 del Titolo I della presente normativa:

- opere di sistemazione di aree libere per uso ricreativo o attività sportive all'aperto che non comportino alterazione dell'andamento naturale dei terreni, realizzazione di muri di sostegno o taglio di alberi; eventuali manufatti esclusivamente destinati alla dotazione di servizi igienici e spogliatoi non dovranno superare il limite imposto dalla vigente normativa in materia;
- nelle zone incolte o semiabbandonate donate già agricole, interventi di ricostituzione di coltivi e impianti arborei tradizionali (oliveti, ficheti, vigneti e simili);
- realizzazione di aree di parcheggio che non comportino livellamenti di terreno, muri di sostegno e taglio di alberi;
- opere di adeguamento delle infrastrutture di servizio a rete, delle antenne radio e ripetitori televisivi esistenti;
- ristrutturazione edilizia anche integrale degli edifici esistenti, a parità di volume e con le limitazioni di cui ai punti 6 e 7 dell'art. 6, finalizzati al migliore inserimento paesistico, da ottenere attraverso la nuova composizione volumetrica e tipologica, che preveda in ogni caso il contenimento delle altezze nei limiti di mt 6,50 all'imposta della copertura a tetto. In caso di suolo in declivio, i predetti limiti sono rapportati alla quota media del declivio stesso;
- adeguamento igienico -funzionale e abitativo, anche attraverso ampliamento, delle case rurali esistenti, con esclusione degli edifici di valore ambientale e paesistico e di quelli di cui al punto 2 dell'art. 1 della legge n. 1497/39. Eventuali ampliamenti per l'adeguamento igienico -funzionale e abitativo delle case rurali non dovranno superare il limite del 10% e potranno essere concessi una sola volta per la stessa unità abitativa alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia;
- adeguamento funzionale delle pertinenze agricole attraverso ampliamento delle volumetrie nei limiti e alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia, nel rispetto delle norme di cui al precedente art 7.
- realizzazione di case rurali, nel caso di suolo agricolo totalmente ineditato sotto il profilo residenziale, i cui volumi non dovranno superare gli indici previsti dalle leggi regionali di settore, con un lotto minimo di intervento di 8.000 mq ed altezza massima di ml 6,50;
- realizzazione di pertinenze agricole, il cui volume non deve superare gli indici previsti dalle leggi regionali di settore, nel rispetto delle norme di cui al precedente art.7, nonché di un'altezza massima di 3 ml alla gronda e di 6,5 ml al colmo e con distacchi non inferiori a 10 ml dai confini;
- adeguamento impiantistico- funzionale, anche attraverso ampliamento fino al 10% della volumetria esistente, negli interventi di ristrutturazione edilizia sugli edifici o complessi di edifici destinati, ovvero da destinare, ad attività turistico --

ricettiva o agri-turistica;

- ristrutturazione urbanistica con le limitazioni di cui al punto 9 dell'art. 6 della presente normativa nonché nel rispetto di un lotto minimo di 20.000 mq, per edifici o complessi di edifici da recuperare ad uso turistico -ricettivo o agri-turistico. Tali interventi, da realizzare nel rispetto dei criteri della tutela ambientale e finalizzati al migliore inserimento paesistico, possono prevedere gli incrementi necessari per il conseguimento delle dimensioni previste dalle leggi di settore prevedendo la ricomposizione tipologica e volumetrica delle preesistenze.

Tutti i volumi derivanti da interventi di adeguamento e di nuove costruzioni di cui ai punti precedenti dovranno essere realizzati nel rispetto dei criteri di tutela ambientale o paesistica (rispetto dei punti di vista panoramico, della morfologia del terreno, divieto di terrazzamenti). Le altezze delle nuove volumetrie dovranno essere contenute nei limiti di metri 6,50 all'ipotesi della copertura a tetto. In caso di suolo in declivio i predetti limiti di altezza sono rapportati alla quota media del declivio stesso.

Articolo 14 - Zona di recupero urbanistico, edilizio e di restauro paesistico-ambientale (R.U.A.)

1. Descrizione dei caratteri paesaggistici

La zona comprende prevalentemente aree urbanizzate di elevato valore paesistico costituite tanto dal tessuto edilizio di antica formazione, ovvero tradizionale, quanto da borghi, nuclei sparsi ed insediamenti edificati anche di recente impianto con le relative aree contigue. L'interesse paesaggistico della zona risiede nell'adattamento alle singolarità e alle emergenze geomorfologiche degli insediamenti abitativi, nell'equilibrio volumetrico e cromatico tra tessuto edilizio storico e caratteri dell'ambiente naturale, nella compatibilità delle espansioni recenti rispetto all'immagine urbana consolidata ovvero nelle connotazioni paesistiche dei siti. Pertanto la zona comprende i centri storici e gli abitati di più recente impianto, con le relative aree contigue; i borghi ed i nuclei storici isolati; gli insediamenti di più recente edificazione posti lungo i tracciati infrastrutturali.

I confini della zona sopra descritta sono individuati nelle tavole di zonizzazione

2. Norme di tutela

La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela per il recupero e riassetto urbanistico e per il restauro paesistico ambientale (R.U.A.).

3. Divieti e limitazioni

Nella zona sono VIETATI i seguenti interventi:

- apertura di nuove cave di qualunque materiale e prosecuzione della coltivazione di eventuali cave esistenti;
- realizzazione di impianti di discarica di rifiuti di qualsiasi tipo;
- esecuzione di movimenti di terra che comportino estese e sostanziali trasformazioni della morfologia del terreno;
- l'espanto della vegetazione arborea e degli oliveti, ad eccezione dei casi di realizzazione di attrezzature pubbliche e di edilizia, pubblica o privata, ammessa;
- realizzazione di elettrodotti od altre infrastrutture aeree;
- ristrutturazione urbanistica per le aree esterne ai perimetri dei centri storici e dei nuclei e complessi rurali di valore storico ed ambientale, individuati ed approvati secondo le disposizioni di cui all'art. 5 p.to 2 della presente normativa.

4. Interventi ammissibili

Nella zona sono AMMESSI i seguenti interventi, fatte salve le norme e disposizioni di cui all' art. 9 del Titolo I della presente normativa.

- riqualificazione dell'aspetto delle pubbliche strade, piazze e marciapiedi, scale e luoghi di sosta, che possono prevedere anche elementi di arredo urbano, impianti di illuminazione, panchine o sedili, muretti e spartitraffico, aiuole, alberature e giardini pubblici. Tali elementi dovranno essere compatibili con il ripristino dei caratteri costitutivi del paesaggio urbano, usando in prevalenza materiali lapidei tradizionali a faccia vista e colori naturali integrati cori alberazione e siepi realizzate mediante elementi coerenti con la vegetazione naturale potenziale.

- realizzazione delle attrezzature pubbliche per il rispetto degli standard urbanistici ai sensi delle leggi statali e regionali. Negli strumenti di pianificazione e attuazione della medesima dovranno essere individuati suoli ed edifici esistenti di proprietà comunale, da destinare, previo recupero, ad attrezzature pubbliche. Qualora detti immobili non risultino idonei o sufficienti alla destinazione programmata possono essere individuati suoli o edifici privati da destinare a tale scopo. Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno, comunque, tenere conto dei criteri di tutela paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici; rispetto della geomorfologia del terreno; divieto di terrazzamenti).

L'altezza degli edifici di nuova costruzione non potrà superare quella media degli edifici esistenti al contorno e, comunque, non potrà superare i 10 metri;

- opere di sistemazione delle aree ed infrastrutture primarie di pertinenza delle attrezzature da realizzare per il raggiungimento degli standard urbanistici di settore, di cui al punto precedente;

- ristrutturazione edilizia da eseguire secondo le limitazioni e prescrizioni dettate dall'art. 6 punti 6 e 7 della presente normativa. Eventuali ampliamenti per adeguamento igienico -sanitario e tecnologico delle unità abitative con superficie compresa entro i mq 100, non devono superare il limite massimo del 20% della superficie residenziale esistente per superfici utili non superiori a mq 50, e del 10%, per superfici utili comprese fra 50 e 100 mq, e non possono interessare unità derivanti da frazionamenti effettuati successivamente alla data di vigenza del presente Piano. Tutti i volumi derivanti dagli interventi di ristrutturazione edilizia, ovvero di ampliamento nei casi di adeguamento, dovranno, in ogni caso, rispettare le norme di cui al precedente art.7 e tenere conto dei criteri di tutela paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno). L'altezza dei nuovi volumi non potrà eccedere rispetto a quella degli edifici al contorno. Per gli edifici di valore storico -artistico e ambientale -paesistico nonché per quelli di cui al punto 2 dell'art. 1 della legge 1497/39 non può prevedersi adeguamento che comporti ampliamento volumetrico.

5. Strumenti di pianificazione ed attuazione della pianificazione urbanistica

Le aree ricadenti nella zona disciplinata dal presente articolo vanno assoggettate a piani urbanistici esecutivi:

- i centri storici ed i nuclei e complessi rurali di valore storico ed ambientale, individuati secondo le disposizioni di cui all'art. 5 punto 2 della presente normativa, vanno assoggettati a piani di recupero o programmi integrati, che provvederanno anche a definire le eventuali possibilità di utilizzazioni di pubblico interesse, nel caso mediante strutture leggere smontabili e facilmente rimovibili, di spazi non edificati esistenti;
- le aree esterne ai centri storici e ai nuclei e complessi di valore storico-ambientale, oltre che a piani di recupero possono essere assoggettati, anche a piani particolareggiati di esecuzione ovvero a piani per l'edilizia economica e popolare o piani degli insediamenti produttivi o lottizzazioni convenzionate o progetti esecutivi qualora il PRG preveda l'intervento diretto.

Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno, comunque, tener conto dei criteri di tutela paesistica: rispetto dei punti di vista panoramici; rispetto della geomorfologia, dell'andamento naturale del terreno e della vegetazione spontanea, divieto di terrazzamenti; rispetto delle caratteristiche tipologiche e compositive tradizionalmente connesse con le destinazioni funzionali dei manufatti.

Le altezze degli edifici di nuova costruzione previsti nei piani e progetti di cui sopra non potranno superare;

- quella media degli edifici esistenti al contorno, in contesto edificato
- mt. 7,00 all'imposta della copertura inclinata, a falda doppia o semplice, nelle aree di nuova espansione residenziale;
- mt. 6,50 all'imposta della copertura inclinata, a falda doppia o semplice, nelle aree agricole ovvero di insediamento sparso;
- mt. 10,00 alla gronda nelle aree di insediamento produttivo ovvero individuate per la realizzazione di attrezzature pubbliche di cui al precedente p.to 4 del presente articolo.

6. Attrezzature turistico-ricettive

E' ammessa la possibilità di edificare nuove attrezzature turistiche -ricettive a rotazione d'uso o complementari (impianti ricreativi, impianti sportivi, club nautico, foresteria, sale convegni, sedi di uffici promozionali, agenzie, servizi finanziari e commerciali, talassoterapie, ecc.) mediante piani esecutivi o progetto esecutivo convenzionato progettati nel rispetto dei seguenti parametri; indice massimo di edificabilità territoriale 0,8 mc/mq; altezza massima 7,50 ml; rapporto di copertura fondiario 0,25 mq/mq; non meno del 50% delle aree private scoperte sistemate a verde; non meno del 25% della superficie territoriale sistemata e ceduta gratuitamente al Comune.

Articolo 15 - Zona di riqualificazione degli insediamenti rurali infrastrutturati (R.I.R.I.)**1. Descrizione dei caratteri paesaggistici**

La zona comprende prevalentemente aree a carattere agricolo con presenza di un tessuto edificato diffuso, costituito da un originario insediamento di case sparse riconnesso da edilizia a destinazione residenziale, commerciale e produttiva di più recente impianto, anche indotta dalle opere infrastrutturali.

2. Norme di tutela

La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela per la valorizzazione e il riassetto delle aree e degli insediamenti rurali infrastrutturati e di recente impianto.

3. Divieti e limitazioni

Nella zona sono VIETATI i seguenti interventi:

- apertura di nuove cave di qualunque materiale e prosecuzione della coltivazione di eventuali cave esistenti;
 - realizzazione di impianti di discarica di rifiuti di qualsiasi tipo;
- esecuzione di movimenti di terra che comportino sostanziali trasformazioni della morfologia del terreno;
- espanto degli uliveti.

4. Interventi ammissibili

Ai fini del riassetto delle aree e degli insediamenti rurali infrastrutturati e di recente impianto nella zona sono AMMESSI - previa redazione di piani urbanistici attuativi - interventi edificatori a carattere abitativo, rurale, produttivo, commerciale, turistico-ricettivo e turistico-complementare e artigianale nonché attrezzature pubbliche nel rispetto degli standard urbanistici ai sensi delle leggi statali e regionali di settore. Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno, comunque, tener conto dei seguenti criteri di tutela paesistica: rispetto dei punti di vista panoramici, rispetto della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno, rispetto della vegetazione spontanea rispetto delle caratteristiche tipologiche e compositive tradizionalmente connesse con le destinazioni funzionali dei manufatti

Le altezze degli edifici di nuova costruzione non potranno superare:

- quella media degli edifici esistenti al contorno, in contesto edificato;
- mt. 6,50 all'imposta della copertura inclinata, a falda doppia o semplice, nelle aree di nuovo insediamento abitativo a carattere sparso;
- mt. 10,00 alla gronda per i manufatti a destinazione produttiva, industriale, artigianale, commerciale, ovvero per le volumetrie destinate ad attrezzature pubbliche.

Le distanze tra i fabbricati non dovranno essere inferiori a mt. 10,00 con vincolo di inedificabilità per le aree di distacco.

Articolo 16 - Zone di valorizzazione turistico-sportiva (V.A.T.)**1. Descrizione dei caratteri paesaggistici**

La zona comprende prevalentemente aree a carattere agricolo con presenza discontinua di edificazioni sparse, nel contesto di ambiti spaziali di modesto interesse paesaggistico prossimi agli abitati.

2. Norme di tutela

La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela per la valorizzazione ed il riassetto turistico e/o sportivo (V.A.T.)

3. Divieti e limitazioni

Nella zona sono VIETATI i seguenti interventi:

- opere di edilizia residenziale;
- incremento dei volumi esistenti, con esclusione degli interventi consentiti al successivo punto 4;
- apertura o prosecuzione della coltivazione di cave;
- realizzazione o prosecuzione d'uso di discariche;
- realizzazione di nuove linee elettriche aeree su tralicci;
- installazione di apparecchiature per la trasmissione di segnali radiotelevisivi.

4. Interventi ammissibili

Nella zona sono AMMESSI i seguenti interventi fatte salve le norme e disposizioni di cui al Titolo I della presente normativa:

- la realizzazione di stabilimenti balneari, mediante l'installazione di manufatti interamente smontabili e asportabili alla fine della stagione estiva, preferibilmente con materiali naturali (legno, canne etc.), dotati di impianti igienici collegati con vasche a tenuta a svuotamento periodico, con il divieto di piattaforme o altre strutture fisse in calcestruzzo (Comune di Centola),
- la realizzazione di impianti sportivi, ricreativi o per la ristorazione, con la possibilità di coprire un'aliquota della superficie fondiaria non superiore al 15% con altezza massima non superiore a ml 4,50 e con le superfici scoperte di pertinenza sistemate per il 70% a verde arborato, mediante preventiva formazione di lottizzazioni convenzionate - anche ai fini del rispetto delle norme sugli standard - da sottoporre a preventivo parere delle competenti Soprintendenze (Comune di S.Giovanni a Piro, Pollica). Il verde arborato dovrà fare riferimento ad una lista di alberi e arbusti coerenti con la vegetazione potenziale predisposta da una apposita commissione formata da forestali, naturalisti, biologi e dottori in Scienze Ambientali.
- la realizzazione di impianti alberghieri con tipologie edilizie a padiglioni, nel rispetto di un massimo rapporto di copertura fondiario di 0,20 mq/mq, un'altezza massima di ml 7,50 (ovvero ml 8,50, a norma dell'art. 7 punto 16 delle presenti norme), un indice di edificabilità territoriale non superiore a 0.4 mc/mq e con le superfici scoperte di pertinenza sistemate per il 70% a verde arborato, mediante preventiva formazione di lottizzazioni convenzionate - anche ai fini del rispetto delle norme sugli standard - da sottoporre al preventivo parere delle competenti Soprintendenze (Comune di San Mauro Cilento, Camerota);
- la realizzazione di attrezzature di servizio e turistiche connesse con il previsto porto di Pioppi mediante preventiva formazione di piani urbanistici esecutivi progettati nel rispetto dei seguenti criteri paesaggistici:
 - altezza massima 10,5 ml;
 - massimo rapporto di copertura 0,40 mq/mq;
 - superfici sistemate a verde non meno del 70% delle aree scoperte;
 - indice di piantumazione non inferiore a 300 piante di alto fusto/ettaro (Comune di Pollica). Il verde arborato segue le indicazioni già espresse nel punto precedente.

Tutti i volumi derivanti da nuove costruzioni devono essere realizzati nel rispetto dei criteri di tutela ambientale e paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno etc.).

Articolo 17 - Recupero e Adeguamento delle Aree Portuali (A.P.)

1. Descrizione dei confini

La zona A.P. comprende le aree portuali dei comuni di Castellabate, Montecorice, Pollica, Centola, Camerota, S.Giovanni a Piro. I confini della zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela

L'area in oggetto è sottoposta alle norme di tutela per il Recupero e l'adeguamento delle Aree Portuali (A.P.) dettate dall'apposita normativa degli strumenti di pianificazione urbanistica ordinaria che disciplinerà, secondo le potenzialità e le vocazioni specifiche delle singole aree, e nel rispetto dei criteri di cui al successivo punto 3, le trasformazioni territoriali della zona. Tale normativa deve essere sottoposta al vincolante parere della Soprintendenza BBAA.AA. e di quella Archeologica.

La normativa di cui al precedente comma deve garantire la compatibilità delle attività e dei manufatti esistenti o previsti (uffici, servizi portuali, cantieri navali, industria costiera, area di stoccaggio, movimentazione e deposito, esercizi commerciali, di ristorazione e ricettivi, circoli nautici, etc.) con le caratteristiche peculiari dei siti (ambientali, paesistiche, storiche, archeologiche) e con la natura e vocazione dei singoli porti (commerciali, industriali, pescherecci, turistici, etc.).

La normativa per le Aree Portuali deve anche, specificamente, prevedere la salvaguardia di:

- edifici di valore storico artistico paesistico ed ambientale;
- manufatti assimilabili, per caratteri e tipologia architettonica, alle testimonianze di archeologia industriale;
- elementi caratteristici e distintivi dei sistemi storico -ambientali sopra indicati quali terrazzamento e bastionate, banchine portuali e ferroviarie, gradinate, lastricati, strade, rampe, sottopassi, etc.

Nelle more della approvazione dello strumento attuativo della pianificazione delle aree portuali sono consentiti, esclusivamente, interventi di restauro, risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria come disciplinati dalla presente normativa agli artt.6 e 11 del Titolo I.

3. Interventi compatibili

Gli interventi a difesa delle strutture portuali e dei moli di attracco, da eseguire in mare, devono essere preceduti da progetti esecutivi corredati da studi specialistici e meteomarini che assicurino la salvaguardia delle caratteristiche ambientali

paesistiche e archeologiche del contesto marino e che garantiscano, anche dopo la realizzazione delle opere, la conservazione dell'andamento dell'attuale linea di costa e di battigia.

Le periodiche operazioni di ripristino e manutenzione delle scogliere esistenti devono precedere la integrazione e/o la sostituzione dei massi superficiali le quali, comunque, vanno effettuate con elementi lapidei calcarei.

La normativa degli strumenti urbanistici per le aree portuali può consentire, oltre al recupero delle volumetrie esistenti, se necessario attraverso interventi di ristrutturazione edilizia o urbanistica, come definiti dalla presente normativa al citato art. 6, anche gli indispensabili interventi di nuova edificazione, tutti nel rispetto dei criteri della tutela paesistica.

I progetti relativi ai singoli interventi, benché conformi alle previsioni del Piano delle Aree Portuali, devono, per l'approvazione, seguire le procedure della legge n. 1497/39 e della legge n. 431/85.

4. Interventi non compatibili

E' vietata la realizzazione di scogliere emergenti.

E' vietato qualsiasi intervento edificatorio a destinazione residenziale.

Articolo 18 - Emergenze monumentali isolate di rilevante interesse paesistico architettonico e archeologico

Il territorio circostante le strutture monumentali isolate cioè lontane da nuclei insediativi, di rilevante interesse paesistico architettonico e archeologico sono sottoposte per una fascia di 150 metri di raggio a regime di conservazione integrale (C.I.), come disciplinato dall'art. 13 della presente normativa e con i seguenti divieti:

- incremento dei volumi esistenti di qualsiasi tipo;
- pavimentazione di aree agricole;
- aperture di nuove strade carrabili;
- installazione di tettoie o simili.

Articolo 19 - Opere pubbliche e di interesse pubblico

E' consentito in tutte le zone del presente Piano anche in deroga alle norme e prescrizioni delle singole zone di cui alla presente normativa, la realizzazione e/o l'adeguamento e/o ampliamento di opere pubbliche o interventi di urbanizzazione pubblica, fermo restando quanto previsto al comma successivo.

Ai sensi delle circolari del P.C.M. n. 1.2.376316 del 20/4/82 e n. 3763/6 del 24/6/1982, la localizzazione dei manufatti e delle volumetrie strettamente indispensabili alla realizzazione e funzionalità delle predette opere dovrà preventivamente essere autorizzata dal Ministero BB.CC.AA. I progetti esecutivi di dette opere, che dovranno tenere conto dei criteri di tutela paesistica, se in deroga alla normativa di zona in cui esse ricadono, dovranno recepire eventuali indicazioni e prescrizioni dettate dalla Soprintendenza BB.AA.AA.AA.SS. e dalla Soprintendenza Archeologica. Le procedure autorizzative delle predette opere sono quelle sancite dalla legge n. 1497/39 e legge 431/85.